



D.R. 19.7.2022 n. 137

**recante modifiche al Codice di comportamento
degli studenti della Luiss Guido Carli**

Il Rettore

- visto il Testo Unico delle Leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante ***Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***
- visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
- vista la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo Luiss nella seduta del 19 luglio 2022 che ha approvato le modifiche al Codice di comportamento degli studenti della Luiss Guido Carli emanato con D.R n.79 del 5 ottobre 2018

DECRETA

È emanato il nuovo Codice di comportamento degli studenti della Luiss Guido Carli il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Andrea Prencipe

LUISS



Codice di Comportamento degli Studenti della Luiss Guido Carli

(Approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 15 giugno 2022,
sentito il Senato Accademico nella seduta del 31 maggio 2022)



Codice di Comportamento degli Studenti della Luiss Guido Carli

Art. 1 – Principi generali.

La Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, consapevole della funzione sociale e formativa dell'istituzione universitaria – oggi più che mai fondamentale per supportare i giovani nel fare propri alcuni caratteri basilari del vivere comune – e nell'ottica di favorire il rispetto reciproco e l'attenzione al decoro del patrimonio ambientale e delle infrastrutture, prescrive a tutti gli studenti di rispettare le regole di comportamento di seguito indicate.

Luiss ha determinato le norme contenute nel presente Codice per promuovere il rispetto di valori come la cultura della sostenibilità, l'integrità, il rigore e il decoro comportamentale, la non discriminazione, la legalità, l'eguaglianza, nonché il rispetto degli altri valori consacrati nel codice etico dell'Università, considerando questi aspetti come fondamentali al fine di garantire una convivenza civile e rispettosa dell'ambiente, un uso consapevole degli spazi e delle attrezzature dell'Università, nonché la tutela della salute e la lotta agli sprechi.

Il presente codice di comportamento si applica agli studenti iscritti nei corsi di laurea, di dottorato, di master o di formazione post-lauream o estiva erogati dall'Università, ivi compresi gli studenti provenienti da altre Università che frequentano i corsi della Luiss nell'ambito del programma Erasmus o di programmi di formazione congiunta.

Art. 2 – Decoro e integrità nei luoghi di studio e lavoro.

La condotta degli studenti deve essere improntata ai criteri di dignità, decoro e rispetto.

Sono vietati l'utilizzo di abbigliamento non decoroso e dignitoso nonché i comportamenti contrari al buon costume nelle aule e nelle strutture fisiche e digitali dell'Università. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di condotte reiterate, la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

Non è consentito l'ingresso, nei locali e pertinenze dell'Università, in stato di alterazione psicofisica dovuta a ebbrezza o utilizzo di sostanze stupefacenti. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di condotte reiterate, la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

Non sono consentiti l'introduzione e il consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti nei locali e pertinenze dell'Università. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di condotte reiterate o di introduzione e consumo di sostanze stupefacenti, la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a cinque mesi.

Gli studenti sono tenuti a sgomberare i tavoli della mensa e dei bar da libri e materiali di studio nelle ore dedicate ai pasti.

Gli studenti devono utilizzare le aule solo per fini didattici e di ricerca e, comunque, nel rispetto delle regole di buona condotta, volte a garantire la fruizione delle strutture e dei supporti didattici ivi presenti (computer, videoproiettori, ecc.) a tutti gli studenti.

Art. 3 – Ostacolo o turbativa delle attività accademiche.

È vietato ritardare, interrompere od ostacolare in qualsiasi modo l'accesso di altri alle sedi e ai locali dell'Università, utilizzare nell'attività accademica username che non consentano l'identificazione dell'account, produrre rumori molesti o schiamazzi in qualsiasi luogo o aula dell'Università fisici o virtuali, nonché compiere qualsiasi altra condotta idonea a turbare o impedire lo svolgimento di qualsiasi attività accademica in presenza o da remoto. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di condotte reiterate, dell'interdizione temporanea da un mese a sette mesi dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione o dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a sette mesi.

Art. 4. – Utilizzo indebito del logo Luiss o di immagini o materiali video/audio dell'Università.

È vietato l'utilizzo del logo o della brand identity dell'Università nelle comunicazioni pubbliche e nei social network in assenza di esplicita autorizzazione. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione.

È altresì vietato registrare, produrre o divulgare immagini o qualsiasi materiale digitale, video o audio inerenti a eventi, lezioni, spazi e persone relativi all'Università, senza esplicita autorizzazione degli interessati o dell'Università, ad eccezione degli eventi aperti al pubblico esterno secondo gli usi consentiti dalla legge. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di condotte reiterate, la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

Art. 5 – Comportamenti contrari ai principi di sostenibilità e tutela dell’ambiente.

È vietato smaltire rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o in violazione delle regole per la raccolta differenziata disciplinate dall’Università.

Al termine dei pasti occorre procedere alla pulizia dei tavoli e degli spazi adibiti alla consumazione dei pasti.

È vietato il fumo di sigarette (anche elettroniche o simili) al di fuori degli spazi consentiti.

In caso di reiterata violazione di uno o più dei principi menzionati nei commi precedenti si applica la sanzione dell’ammonimento.

Art. 6 – Comportamenti contrari alle disposizioni dell’Università a tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità accademica.

Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le misure disposte dall’Università per la prevenzione di contagi e malattie, nonché, in generale, per la tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità accademica.

In caso di reiterata violazione delle misure di cui al primo comma si applica la sanzione dell’ammonimento o la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

Art. 7 – Utilizzo indebito delle aule e degli strumenti fisici e digitali dell’Università. Danneggiamento.

La condotta degli studenti deve essere orientata all’ordinato svolgimento della vita universitaria nel rispetto degli ambienti dell’Università, preservando l’integrità dei luoghi e utilizzando le risorse e le attrezzature dell’Università con la dovuta diligenza, cura e responsabilità.

È vietato l’utilizzo delle aule, dei computer e di ogni ulteriore struttura fisica o strumento o software digitale dell’Università per compiere attività aventi finalità non compatibili con quelle di studio e ricerca.

È vietato l’utilizzo delle strutture dell’Università per la stampa di materiali per finalità diverse da quelle di studio e di ricerca e di materiali a tali scopi non strettamente indispensabili.

Si applica la sanzione dell’esclusione temporanea dall’Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno e sei mesi ove l’utilizzo dei locali, delle strutture e degli strumenti fisici e digitali dell’Università avvenga con finalità o modalità illegali.

È vietato sporcare, imbrattare, deturpare o in qualsiasi altro modo danneggiare i locali, le strutture e gli strumenti fisici e digitali dell'Università. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di reiterazione, dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da quindici giorni a un anno. Ove la condotta renda definitivamente inservibili i locali, le strutture e gli strumenti fisici e digitali dell'Università, si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da 6 mesi a due anni.

Art. 8 – Utilizzo di un linguaggio e comportamenti irrispettosi, offensivi e lesivi dell'immagine o del prestigio dell'Università o di componenti della comunità accademica.

I diritti di manifestazione del pensiero e di critica devono essere esercitati nel rispetto del nome e del prestigio dell'Università.

È vietato l'utilizzo di un linguaggio irrispettoso o offensivo nei confronti dell'Università o di singoli componenti della comunità accademica o, laddove il fatto avvenga in pubblico, l'utilizzo di espressioni o comportamenti idonei a ledere l'onore, l'immagine o il prestigio dell'Università o di componenti della comunità accademica. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o dell'interdizione temporanea da un mese a un anno dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione e della sospensione dai relativi esami per una sessione o dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno.

Ove le condotte di cui al comma precedente avvengano al di fuori delle strutture fisiche o digitali dall'Università o mediante l'utilizzo di canali, profili, pagine social, o qualsiasi account o strumenti digitali personali o comunque non riconducibili all'Università, la sanzione è ridotta di un terzo.

Ove le condotte di cui al presente articolo siano poste in essere nei confronti di un docente o di componenti degli organi esecutivi dell'Università la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 9. – Molestie, discriminazioni e aggressione agli altri membri della comunità accademica.

È vietato porre in essere condotte lesive dei principi di dignità della persona, di integrità, di eguaglianza e non discriminazione e di riservatezza sanciti dal Codice etico dell'Università.

È vietato minacciare, molestare o compiere qualsiasi comportamento violento o discriminatorio nei confronti di qualsiasi componente della Università. In tali casi si applica la

sanzione dell'interdizione temporanea da sei mesi a tre anni dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione e dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a tre anni.

Ove le condotte di cui al comma 1 siano poste in essere nei confronti di un docente dell'Università la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 10. – Offerta di doni, compensi o altre utilità indebite a componenti della comunità accademica.

È vietato dare o promettere ai componenti della comunità accademica doni, benefici o altre utilità allo scopo di influenzare lo svolgimento delle attività universitarie. Sono esclusi i donativi d'uso di modesta entità. In tali casi si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da 1 anno a due anni e sei mesi.

La sanzione è ridotta di due terzi nei casi di mera istigazione, quando l'offerta o la dazione non siano accettate.

Art. 11. – Plagio e comportamenti fraudolenti nelle verifiche di profitto. Comportamenti fraudolenti nelle procedure amministrative dell'Università.

Sono vietati il plagio, la copiatura, l'utilizzo di ogni forma di aiuto esterno, gli artifici, i raggiri o qualsiasi altro atto fraudolento diretto ad alterare l'esito di verifiche di profitto, a conseguire indebiti vantaggi o comunque a ledere i principi di lealtà e correttezza nello svolgimento di esercitazioni e verifiche di profitto, in presenza o da remoto. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso ove è avvenuta la violazione da sei mesi a tre anni e dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a tre anni.

È vietato, nell'ambito di concorsi, valutazioni comparative e ogni altra procedura amministrativa dell'Università, dichiarare il falso, omettere volutamente informazioni obbligatorie o compiere qualsiasi altro atto fraudolento. In tali casi si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a due anni.

È altresì vietato qualsiasi comportamento volto a impedire o ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi accademici preposti, dei docenti e dei collaboratori nell'ambito delle verifiche di profitto e delle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso ove è

avvenuta la violazione da un mese a un anno e della sospensione dai relativi esami per una sessione.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste nei commi precedenti può essere iniziato, condotto e concluso indipendentemente dall'annullamento del compito da parte del docente titolare del corso ove si è verificata la violazione.

Art. 12. – Plagio e comportamenti fraudolenti nella redazione della tesi di laurea.

Sono vietati il plagio, la copiatura, l'utilizzo di ogni forma di aiuto esterno, gli artifici, i raggiri o qualsiasi altro atto fraudolento diretto a conseguire indebiti vantaggi o comunque a ledere i principi di lealtà e correttezza nella redazione della tesi di laurea. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso ove è avvenuta la violazione da sei mesi a tre anni e dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a tre anni.

È altresì vietato qualsiasi comportamento volto a impedire o ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi accademici preposti, dei docenti e dei collaboratori nell'ambito della redazione della tesi e delle connesse procedure amministrative. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso nell'ambito del quale è avvenuta la violazione da un mese a un anno e della sospensione dai relativi esami per una sessione.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste nei commi precedenti può essere iniziato, condotto e concluso indipendentemente dalle misure disposte dal docente titolare del corso ove si è verificata la violazione inerente alla tesi di laurea.

Art. 13. – Sanzioni.

In conformità al R.D. n. 1071 del 1935 le sanzioni applicabili per la violazione del presente codice sono le seguenti:

- Ammonizione;
- Interdizione temporanea da uno o più corsi;
- Sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
- Esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 14. – Recidiva.

Il compimento di un ulteriore illecito disciplinare da parte di uno studente già sottoposto in precedenza a una misura disciplinare può determinare:

1) la sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi da uno a sei mesi o dell'esclusione dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da uno a sei mesi in caso di precedente ammonimento;

2) la sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi aumentata da un terzo a due terzi rispetto alla cornice edittale ordinaria in caso di precedente sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi.

3) l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a un anno in caso di precedente sanzione della sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

4) l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami aumentata da un terzo a due terzi rispetto alla cornice edittale ordinaria in caso di precedente sanzione dell'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Le sanzioni di cui al comma precedente possono essere ulteriormente aumentate da un terzo a due terzi se:

1) lo studente è già stato dichiarato recidivo in precedenza;

2) si tratta di una violazione disciplinare della stessa indole di quella precedente;

3) la nuova violazione è stata commessa nei diciotto mesi dall'accertamento della precedente violazione.

Art. 15. – Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimenti penali, civili o amministrativi.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente codice di comportamento può essere iniziato, condotto e concluso indipendentemente dall'inizio e dall'esito dei procedimenti penali, civili e amministrativi eventualmente connessi alle violazioni del codice.

Art. 16. – Ravvedimento operoso.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente codice di comportamento può essere sospeso fino a sei mesi ove lo studente mostri il proprio ravvedimento impegnandosi a svolgere attività socialmente utili in favore della comunità accademica sulla base di un piano dettagliato di attività concordato con gli organi competenti a irrogare la sanzione disciplinare.

Al termine del periodo di sospensione previsto dal piano di cui al comma 1, il procedimento disciplinare si interrompe definitivamente e l'illecito disciplinare si estingue ove risultino rispettati, da parte dello studente, tutti gli impegni e le condizioni previsti dal piano medesimo. In tali casi non viene annotata nel fascicolo personale dello studente l'apertura del procedimento disciplinare.

In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli impegni previsti dal piano di cui al comma 1 il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari riprende il suo corso e lo studente non può più essere ammesso, neanche per successivi procedimenti disciplinari, alla procedura di cui al presente articolo.

Art. 17. – Comunicazione del fatto che può configurare un illecito disciplinare.

Il componente della comunità accademica che venga a conoscenza di un fatto che, per la sua gravità, può configurare un illecito disciplinare ne dà immediata comunicazione al Rettore, al seguente indirizzo email rettore@luiss.it, in forma non anonima e con le indicazioni utili a identificare l'autore del fatto. L'Università adotta tutte le misure necessarie a garantire la tutela della privacy del denunciante.

Art. 18. – Commissione disciplinare

Il Rettore nomina una Commissione disciplinare, composta da almeno 10 professori ordinari o associati, in rappresentanza di tutti i dipartimenti e le scuole dell'Università.

La Commissione disciplinare resta in carica per tre anni.

Art. 19. – Commissione istruttoria.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della notizia di illecito, il Rettore, se ritiene che non possa essere irrogata una sanzione più grave dell'ammonizione, informa lo studente, tramite comunicazione sulla mail istituzionale di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione o tramite raccomandata AR, dei fatti contestati, della data in cui sarà audito dal Rettore medesimo o da un

suo delegato, del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo del procedimento disciplinare e della facoltà di essere assistito da una persona di sua fiducia.

Qualora, entro il medesimo termine di 10 giorni dalla comunicazione della notizia di illecito, il Rettore ritenga che possa essere irrogata una sanzione più grave dell'ammonizione, nomina una Commissione istruttoria, così composta:

- tre professori, scelti tra i componenti della Commissione disciplinare, almeno uno dei quali afferente al Dipartimento o alla Scuola in cui è iscritto lo studente cui sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto del procedimento disciplinare;
- il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione;
- il direttore della direzione dell'Università competente per la didattica e la gestione delle carriere degli studenti o un suo delegato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nelle ipotesi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

La Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, assumere il parere di esperti da essa stessa incaricati, compiere qualsiasi attività che ritenga necessaria al fine di accertare i fatti contestati allo studente. Essa, inoltre, se le ritenga utili ai fini dell'accertamento, può compiere le attività istruttorie richieste dallo studente cui sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto del procedimento disciplinare.

Art. 20. – Avviso di apertura del procedimento.

Entro 20 giorni dalla nomina, la Commissione, tramite comunicazione sulla mail istituzionale di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione ovvero tramite raccomandata AR, comunica allo studente cui sono riferiti i fatti oggetto del procedimento disciplinare l'avviso di apertura del procedimento. Tale avviso contiene:

- a) la contestazione in forma chiara e precisa dei fatti contestati;
- b) l'indicazione del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo del procedimento disciplinare;
- c) l'indicazione della facoltà di essere assistito da una persona di sua fiducia;
- d) l'indicazione della facoltà di presentare memorie difensive e documenti o altre prove a discolta e di richiedere lo svolgimento, da parte della Commissione, di particolari attività istruttorie;

e) la data dell'audizione presso la Commissione.

Alla comunicazione deve essere allegato il Decreto rettorale di nomina della Commissione istruttoria.

In ogni caso, l'audizione deve essere calendarizzata almeno 10 giorni dopo la notifica della comunicazione di apertura del procedimento.

Lo studente sottoposto a procedimento disciplinare può presentare istanza di ricsuzione nei confronti di uno o più componenti della Commissione, entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso di apertura del procedimento. Sull'istanza di ricsuzione decide il Rettore.

Nelle more dell'istruttoria, se lo ritenga necessario per evitare la reiterazione di fatti della stessa natura, il Rettore può applicare una misura cautelare, che non può eccedere la sanzione prevista per l'illecito contestato. Il periodo di applicazione della misura cautelare è computato nella sanzione definitiva.

Art. 21. – Conclusione del procedimento disciplinare.

Entro 30 giorni dall'audizione, la Commissione istruttoria trasmette gli atti del procedimento al Rettore, unitamente a una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e alla proposta di provvedimento disciplinare o di archiviazione.

Entro i successivi 10 giorni, il Rettore adotta il provvedimento disciplinare o dispone l'archiviazione.

Il Rettore assicura la trasmissione del provvedimento disciplinare allo studente, tramite comunicazione sulla mail istituzionale, di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione, ovvero tramite raccomandata AR, e monitora l'esecuzione della sanzione.

Le sanzioni disciplinari sono annotate nel fascicolo personale dello studente e sono oggetto di valutazione nella formazione di graduatorie. L'adozione della sanzione della sospensione temporanea dall'Università viene comunicata a tutte le Università italiane.

Le sanzioni irrogate a studenti iscritti ad altre Università e che risultano iscritti, anche in via temporanea, a corsi erogati dalla Luiss, anche nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di formazione congiunta, sono comunicate alle Università di appartenenza.



Art. 22. – Annullamento degli atti o provvedimenti amministrativi adottati per effetto della condotta illecita.

Se la condotta illecita è diretta o ha l'effetto di alterare, modificare o contraffare la carriera universitaria, i verbali di esame, il registro degli esami di profitto, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati o contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Se la condotta illecita è diretta ad alterare lo svolgimento dell'esame o il registro delle presenze al corso, il titolare del corso, se non lo ha già fatto, provvede all'annullamento della prova o del registro delle presenze.